



ESECUZIONE IMMEDIATA

**COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale**

N. 31 DEL 24/09/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 10,05 e segg. in Piana degli Albanesi, nella sede Municipale di via Palmiro Togliatti, 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Manno, nominato con Decreto Presidenziale n. 514/GAB del 24/02/2020, nella qualità delle funzioni di cui sopra per la gestione dell'organo consiliare sciolto, assistito dal Segretario Generale Dott. ssa Antonella Spataro.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economico Finanziaria n. 20 del 16/09/2020 di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Direzione competenti ai sensi della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, dall'art. 49 e dall'art. 147 comma 1 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e successive modifiche.

Vista l'attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti resa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto e che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con il citato D.P. n. 514/GAB del 24/02/2020 del
Presidente della Regione Siciliana

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lecca', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.', written in a cursive style.



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET

Città metropolitana di Palermo

Direzione Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 16/09/2020

Oggetto: Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

Il Responsabile del servizio finanziario, su direttiva dell'assessore al Bilancio Dr. N. Benfante, sottopone al Commissario Straordinario la seguente proposta di deliberazione

Premesso che con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 514/GAB del 24.02.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario;

Visto:

- l'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe la disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai comuni);
- Che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Che l'art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della legge n. 147/2013 con il quale dispone che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile."*
- Che, stante le rilevanti novità apportate da ARERA, derivanti dall'applicazione del nuovo metodo MTR, il legislatore ha successivamente modificato i termini per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che all'art. 107, comma 4, prevede lo slittamento del termine di approvazione delle tariffe

TARI al 30 giugno 2020, termini nuovamente prorogati con la legge 77/2020 al 30 settembre 2020;

- Che l'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 statuisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020";

Rilevato che, con questa previsione, e senza alcun coordinamento con le indicazioni fissate da ARERA, il Governo ha concesso la facoltà ai Comuni, per l'anno 2020, di confermare le tariffe TARI del 2019, in alternativa all'adozione di nuove tariffe, provvedendo ad approvare il PEF in un secondo momento e, comunque, entro il 31 dicembre. In questo caso, il conguaglio che ne dovesse emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi determinati per l'anno 2019, dovrà essere ripartito nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19 Maggio 2020, con la quale, stante il momento assai delicato stravolto dall'emergenza sanitaria causata dal COVID 19, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire i termini di pagamento della Tari 2020 e nel contempo propendere per la conferma delle tariffe TARI 2019 anche nell'anno 2020, al fine di avere più tempo per meglio recepire tutte le variabili possibili in campo e approvare il PEF 2020 nel termine stabilito al 31 dicembre 2020;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TARI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2014 e s.m.i;

Richiamata la deliberazione del CC n.69 del 29/09/2015 relativa all'approvazione del piano finanziario 2015 e alla determinazione delle tariffe Tari 2015;

Vista la determinazione della direzione economico-finanziaria n° 58 del 22/10/2019 con la quale si approvava il ruolo definitivo Tari anno 2019;

Richiamato l'art.3 del DPR n. 158 del 27/04/1999 che così recita:


1. *Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.*

2. *La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità' dei costi di gestione.*

Richiamato l'art.4 del citato decreto che così recita:

1. *La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.*

2. *L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (...)*


Dato atto che per le utenze domestiche, oltre alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare;

Vista la deliberazione n° 08 del Commissario Straordinario che approvava il piano economico finanziario per l'anno 2019, tenendo conto dei costi fissi e variabili suddivisi per tariffe domestiche e non domestiche per l'ammontare complessivo del ruolo pari ad € 809.749,00;

Visto l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Dato atto che con la deliberazione 158/2020 dell'Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, prevede che i Comuni dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tassa sui rifiuti individuando i giorni di "chiusura obbligata" per le utenze non domestiche, rappresentate da tutte le attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19 e applicare il conseguente "fattore di correzione" che porterà a una rimodulazione del piano economico finanziario della Tari;

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;

Preso atto dell'art. 1, 168° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, a mente del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 107, comma 4, della legge n. 27/2020, dell'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, comma 683/bis, della legge n.147/2013, nel corrente esercizio 2020 i termini per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU sono uniformati al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la legge 77/2020 di conversione del dl rilancio 34/2020 che all'art. 106 c. 3 bis proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 14.08.2020, i.e.;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 e s.m.i., la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle


3

delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL., il D. Lgs. 267/2000 e la Legge n. 147 del 27.12.2013;

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

Richiamata la determinazione Sindacale n. 29 del 29/06/2020 di nomina de Responsabile della direzione Economico Finanziaria e la successiva determinazione n. 30 del 29/06/2020 di nomina responsabile dei tributi, fino al 30/09/2020;

Verificato che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Collegio dei revisori, previsto dall'art. 239 del Dlgs. 267/200;

Ritenuta la competenza del Commissario Straordinario, a mente dell'art. 1 comma 1 lettera e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – vigenti per l'anno 2019 il cui ruolo definitivo è stato approvato con Determinazione della direz. Econom. Finanziaria n° 58 del 22/10/2019 per €. 810.329,32 e il cui piano economico finanziario è stato approvato con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 05.03.2020, tenendo conto dei costi fissi e variabili suddivisi per tariffe domestiche e non domestiche per l'ammontare complessivo del ruolo pari ad € 809.749,00 (spesa per il servizio 877.749,00- 68.000,00 per ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata);
- 3) Di dare atto che il PEF 2020 si potrà approvare entro il 31 dicembre c.a., in questo caso, il conguaglio che ne dovesse emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi determinati per l'anno 2019, dovrà essere ripartito nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-2023 (D.L.18/2020);
- 4) Di stabilire le tariffe TARI 2020, come sopra determinate, salvo conguaglio, con efficacia dal 01 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, 168° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, a mente del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- 9
- 5) Di approvare gli elenchi del tributo distinti, per utenze domestiche e utenze non domestiche, anno 2019, giusta determinazione della direz.economico finanz. N. 58/2019 sopra richiamata, come da seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta:
TARIFE UTENZE DOMESTICHE "ALLEGATO A";
TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE "ALLEGATO B";
- 6) Di dare atto che le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche terranno conto dei criteri determinati con il regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TARI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014 e successiva deliberazione CC n. 32 del 22/07/2016;
- 7) Di dare atto che il tributo provinciale resta in vigore come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- 8) Di trasmettere, a cura dell'ufficio segreteria, la presente proposta di deliberazione al collegio dei revisori per il parere di competenza;
- 9) Di inviare per via telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, copia della presente Delibera di approvazione "tariffe TARI 2020" nei termini previsti dalla normativa di Legge vigente;
- 10) Di richiedere, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è esclusivamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza.
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4^a, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.



Il Proponente

Francesca Colacono

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESE


10/10/2019

Pag. 1

TOTALIZZAZIONE TRIBUTI PER CATEGORIA PER L'ANNO 2019

Elenco per il tributo 0434 DOMESTICHE

Tipo utenza	Codice categ.	Descrizione	Anno	Num. partite	Superficie	Imp. QF Rid. QF	Imp. QV Rid. QV	Imp. OS Rid. OS	Totale
Domestica	D01	1 Componente	2019	1.253	113.974,00	63.187,70 4.367,25	73.599,92 6.033,65	0,00 0,00	126.386,72
Domestica	D02	2 Componenti	2019	812	97.182,00	62.151,32 4.576,35	112.194,12 9.667,13	0,00 0,00	160.101,96
Domestica	D03	3 Componenti	2019	526	65.200,00	44.704,26 2.550,59	89.866,67 4.805,66	0,00 0,00	127.214,68
Domestica	D04	4 Componenti	2019	445	57.236,00	42.629,19 1.804,14	95.525,84 4.011,99	0,00 0,00	132.338,90
Domestica	D05	5 Componenti	2019	101	12.902,00	9.922,68 146,02	28.911,00 342,54	0,00 0,00	38.345,12
Domestica	D06	6 o più Componenti	2019	31	4.181,00	3.036,00 325,35	11.044,11 803,21	0,00 0,00	12.951,55
TOTALE Generale					350.675,00	225.631,15 13.763,69	411.141,66 25.664,18	0,00 0,00	597.338,94



16-09-2020 Vincenza

P. B. U. S.




COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

10/10/2019

TOTALIZZAZIONE TRIBUTI PER CATEGORIA PER L'ANNO 2019

Elenco per il tributo 0433 NON DOMESTICHE

Tipo utenza	Codice categ.	Descrizione	Anno	Num. partite	Superficie	Imp. QF Rid. QF	Imp. QV Rid. QV	Imp. QS Rid. QS	Totale
Non Domestica	N01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, lud	2019	10	2.401,00	1.628,90 59,22	4.165,33 151,43	0,00 0,00	5.583,58
Non Domestica	N03	Autorimesse e magazzini senza alcuna ve	2019	3	699,00	398,43 0,00	999,57 0,00	0,00 0,00	1.398,00
Non Domestica	N04	Campaggi, distributori carburanti, impianti	2019	3	289,00	289,00 20,50	708,05 -50,23	0,00 0,00	926,33
Non Domestica	N07	Alberghi con ristorante	2019	2	2.576,00	4.095,84 549,50	10.252,48 1.375,49	0,00 0,00	12.423,33
Non Domestica	N08	Alberghi senza ristorante	2019	1	53,00	70,49 0,00	177,55 0,00	0,00 0,00	248,04
Non Domestica	N09	Case di cura e riposo	2019	10	8.187,00	11.625,54 0,00	28.900,11 0,00	0,00 0,00	40.525,65
Non Domestica	N11	Uffici, agenzie, studi professionali	2019	54	3.766,00	5.323,82 193,55	13.234,56 481,14	0,00 0,00	17.883,69
Non Domestica	N12	Banche ed istituti di credito	2019	2	510,00	387,60 0,00	948,60 0,00	0,00 0,00	1.336,20
Non Domestica	N13	Negozi-abbigliamento, calzature, libreria, c	2019	28	5.346,00	7.121,88 0,00	17.804,70 0,00	0,00 0,00	24.926,58
Non Domestica	N14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2019	9	604,00	852,95 23,53	2.124,33 58,61	0,00 0,00	2.895,14
Non Domestica	N15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tes	2019	7	595,00	504,20 0,00	1.240,68 0,00	0,00 0,00	1.744,88
Non Domestica	N17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchie	2019	9	516,00	964,92 21,13	2.409,72 52,77	0,00 0,00	3.300,74
Non Domestica	N18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname	2019	9	1.222,00	1.478,62 0,00	3.714,88 0,00	0,00 0,00	5.193,50
Non Domestica	N19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2019	6	633,00	905,19 168,74	2.266,14 422,44	0,00 0,00	2.580,15

Ullone

[Signature]

[Signature]

TOTALIZZAZIONE TRIBUTI PER CATEGORIA PER L'ANNO 2019

Elenco per il tributo 0433 NON DOMESTICHE

Tipo utenza	Codice categ.	Descrizione	Anno	Num. partite	Superficie	Imp. QF Rid. QF	Imp. QV Rid. QV	Imp. QS Rid. QS	Totale
Non Domestica	N20	Attività industriali con capannoni di produz	2019	3	4.178,00	2.167,40 0,00	5.376,83 0,00	0,00 0,00	7.544,23
Non Domestica	N21	Attività artigianali di produzione beni specif	2019	7	760,00	539,60 0,00	1.360,40 0,00	0,00 0,00	1.900,00
Non Domestica	N22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2019	17	4.242,00	22.694,70 941,07	19.470,78 807,38	0,00 0,00	40.417,03
Non Domestica	N24	Bar, caffè, pasticceria	2019	10	868,00	3.457,41 37,88	8.622,07 94,47	0,00 0,00	11.947,13
Non Domestica	N25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s	2019	25	3.205,00	7.852,25 45,33	19.614,60 113,22	0,00 0,00	27.308,31
Non Domestica	N26	Pluricenze alimentari e/o miste	2019	1	28,00	68,60 0,00	172,20 0,00	0,00 0,00	240,80
Non Domestica	N27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a	2019	4	223,00	1.549,85 0,00	1.117,23 0,00	0,00 0,00	2.667,08
TOTALE Generate					40.901,00	73.977,19 2.060,45	144.680,81 3.607,18	0,00 0,00	212.990,38

[Handwritten signature]

16-09-2020 Vincenz Florin *[Handwritten signature]*

PARERI AI SENSI L.R. 48/91 COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R. 30/2000 DALL'ART. 49 E DALL'ART. 147 COMMA I E DALL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

OGGETTO: Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE:

Piana degli Albanesi li 16.09.2020

Il Resp. Della direzione Tecnica



Il Resp. della direz. Economico finanziaria

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; IN MERITO ANCHE ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE:

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi li

16/09/2020

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 46 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È CONFORME ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile Direzione Finanziaria

SEDE

Oggetto: trasmissione Verbale n.30 del Collegio dei Revisori.





In allegato si trasmette quanto all'oggetto

Distinti saluti

Bagheria, li 21/09/2020

Per il Collegio dei Revisori

Giuseppe Spano (Presidente)



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario n.20 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020"

Verbale n.30/2020

In data **21/09/2020**, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti di Piana degli Albanesi, nominato con Deliberazione C.C. n.23 del 06-06-2018 i.e., con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	
SPANO' dott. GIUSEPPE - Presidente	IN COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO
GAGLIANO dott.ssa ANNA RITA - componente	IN COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO
GÉNNARO dott. ROSARIO - componente	IN COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO


per procedere all'esame delle proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario n.20 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020", a firma del responsabile della Direzione Finanziaria sig.ra Lo Iacono Francesca, ricevuta dal collegio con nota pec prot.n. 8462 del 18/09/2020.

Il Collegio dei Revisori

RICHIAMATO l' art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

VISTO:

- l'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe la disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai comuni);
- Che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Che l'art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della legge n. 147/2013 con il quale dispone che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile";
- Che, stante le rilevanti novità apportate da ARERA, derivanti dall'applicazione del nuovo metodo MTR, il legislatore ha successivamente modificato i termini per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che all'art. 107, comma 4, prevede lo slittamento del termine di approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, termini nuovamente prorogati con la legge 77/2020 al 30 settembre 2020;
- Che l'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 statuisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020";



RILEVATO che, con questa previsione, e senza alcun coordinamento con le indicazioni fissate da ARERA, il Governo ha concesso la facoltà ai Comuni, per l'anno 2020, di confermare le tariffe TARI del 2019, in alternativa all'adozione di nuove tariffe, provvedendo ad approvare il PEF in un secondo momento e, comunque, entro il 31 dicembre. In questo caso, il conguaglio che ne dovesse emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi determinati per l'anno 2019, dovrà essere ripartito nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19 Maggio 2020, con la quale, stante il momento assai delicato stravolto dall'emergenza sanitaria causata dal COVID 19, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire i termini di pagamento della Tari 2020 e nel contempo propendere per la conferma delle tariffe TARI 2019 anche nell'anno 2020, al fine di avere più tempo per meglio recepire tutte le variabili possibili in campo e approvare il PEF 2020 nel termine stabilito al 31 dicembre 2020;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TARI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2014 e s.m.i;

Vista la determinazione della direzione economico-finanziaria n° 58 del 22/10/2019 con la quale si approvava il ruolo definitivo Tari anno 2019;

Richiamato l'art.3 del DPR n. 158 del 27/04/1999 che così recita:

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Richiamato l'art.4 del citato decreto che così recita:

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (...)

Dato atto che per le utenze domestiche, oltre alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare;


Vista la deliberazione n° 08 del Commissario Straordinario che approvava il piano economico finanziario per l'anno 2019, tenendo conto dei costi fissi e variabili suddivisi per tariffe domestiche e non domestiche per l'ammontare complessivo del ruolo pari ad € 809.749,00;

Visto l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Dato atto che con la deliberazione 158/2020 dell'Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, prevede che i Comuni dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tassa sui rifiuti individuando i giorni di "chiusura obbligatoria" per le utenze non domestiche, rappresentate da tutte le attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19 e applicare il conseguente "fattore di correzione" che porterà a una rimodulazione del piano economico finanziario della Tari;

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;



Preso atto dell'art. 1, 168° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, a mente del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 107, comma 4, della legge n. 27/2020, dell'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, comma 683/bis, della legge n. 147/2013, nel corrente esercizio 2020 i termini per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU sono uniformati al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la legge 77/2020 di conversione del dl rilancio 34/2020 che all'art. 106 c. 3 bis proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 14.08.2020;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 e s.m.i., la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta dal responsabile della Direzione economico/finanziaria sig.ra Francesca Lo lacono in data 16/09/2020;


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta dal responsabile della Direzione economico/finanziaria sig.ra Francesca Lo lacono in data 16/09/2020;


Tutto quanto precede, premesso, visto e considerato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori del Conti


(SPANIO dott. Giuseppe - Presidente)


(GAGLIANO dott.ssa Anna Rita - Componente)


(GENNARO dott. ROSARIO - Componente)

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 24/09/2020

Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fulvio Manfrotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Spataro



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per giorni 15 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line nr. Reg _____ dal _____ al _____ e che _____ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Spataro

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/09/2020 ai sensi dell'art. 12.
 Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
 Comma 2 (immediatamente esecutiva)
della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 24/09/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella Spataro

[Handwritten signature]